



Bruxelles, 8 giugno 2018
(OR. en)

9734/18

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0140 (CNS)**

**SOC 366
ANTIDISCRIM 9
JAI 589
MI 425
FREMP 93**

RELAZIONE

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) / Consiglio
n. doc. prec.:	9481/17
n. doc. Comm.:	11531/08 SOC 411 JAI 368 MI 246 - COM(2008) 426 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale - Relazione sullo stato dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 2 luglio 2008 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio intesa a estendere la tutela contro la discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale al di fuori del mondo del lavoro. La direttiva orizzontale sulla parità di trattamento proposta, a complemento della legislazione CE vigente¹ nel settore, intende vietare la discriminazione per i motivi suesposti negli ambiti seguenti: protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, istruzione e accesso a beni e servizi, inclusi gli alloggi.

¹ In particolare, le direttive 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE del Consiglio.

Un'ampia maggioranza di delegazioni ha accolto favorevolmente la proposta in linea di principio, molte di esse approvandone l'obiettivo di completare il quadro giuridico esistente affrontando tutti e quattro i motivi di discriminazione mediante un approccio orizzontale.

La maggior parte delle delegazioni ha affermato l'importanza di promuovere la parità di trattamento come valore sociale condiviso nell'ambito dell'UE. In particolare, numerose delegazioni hanno sottolineato l'importanza della proposta nel quadro dell'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Tuttavia, talune delegazioni avrebbero preferito disposizioni più ambiziose in materia di disabilità.

Pur sottolineando l'importanza della lotta alla discriminazione, alcune delegazioni hanno in passato messo in discussione la necessità della proposta della Commissione, che reputano una violazione delle competenze nazionali per talune questioni e che a loro parere è in contrasto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Alcune delegazioni continuano a mettere in discussione l'inserimento della protezione sociale e dell'istruzione nel campo di applicazione.

Talune delegazioni hanno anche chiesto chiarimenti e hanno espresso preoccupazioni riguardo, in particolare, alla mancanza di certezza del diritto, alla ripartizione delle competenze e agli effetti pratici, finanziari e giuridici della proposta.

Due delegazioni hanno mantenuto una riserva generale sulla proposta in quanto tale.

Per il momento, tutte le delegazioni hanno mantenuto riserve di esame sul testo.

CZ, DK, MT e UK hanno mantenuto riserve di esame parlamentare. La Commissione ha confermato in questa fase la propria proposta originale e ha mantenuto una riserva di esame su qualsiasi modifica le sia apportata.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere il 2 aprile 2009² nel quadro della procedura di consultazione. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la proposta rientra ora nell'ambito dell'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; è pertanto necessaria l'unanimità in sede di Consiglio, previa *approvazione* del Parlamento europeo.

² Cfr. doc. A6-0149/2009. Ulrike Lunacek (AT/LIBE/Verdi/Alleanza libera europea) è stata nominata relatrice dall'attuale Parlamento.

II. LAVORI DEL CONSIGLIO DURANTE LA PRESIDENZA BULGARA

1) **Esame della proposta**

Il Gruppo "Questioni sociali" ha proseguito l'esame della proposta sulla base di una serie di suggerimenti redazionali della presidenza incentrati sulla multidiscriminazione e sui dati sulla parità.

a - Multidiscriminazione

La presidenza si è proposta di chiarire ulteriormente il concetto, precisando che la multidiscriminazione può prodursi quando una situazione non darebbe luogo a discriminazione se i motivi fossero presi separatamente. Nei suoi suggerimenti redazionali, la presidenza ha altresì precisato che la multidiscriminazione può prodursi sulla base di combinazioni dei motivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3 -bis (nuovo) e potrebbe includere una combinazione di motivi legati al sesso, alla razza o all'origine etnica. Questi motivi sono riconosciuti nella direttiva 2004/113/CE e nella direttiva 2000/43/CE.

b - Dati sulla parità di trattamento

La presidenza ha semplificato il testo del considerando e ha aggiunto un riferimento ai dati basati su indicatori riguardanti i diritti umani, spiegando in sede di Gruppo "Questioni sociali" che ciò consentirebbe l'inclusione di dati raccolti dagli organi delle Nazioni Unite.

2) **Discussione sui possibili modi di procedere**

Con l'approssimarsi del decimo anniversario della presentazione della proposta, la presidenza ha dato alle delegazioni l'opportunità di discutere dei possibili modi di procedere per superare la persistente situazione di stallo nelle discussioni in sede di Consiglio, sulla base di una nota di indirizzo (doc. 6733/18). Le delegazioni sono state invitate a riflettere in particolare sullo *scopo, sul campo di applicazione e sull'impatto economico* della direttiva proposta.

In linea di massima, le delegazioni hanno accolto con favore l'iniziativa della presidenza, e quasi tutte hanno ribadito il loro sostegno a favore dello scopo della direttiva proposta. Le delegazioni hanno altresì richiamato l'attenzione su varie questioni in sospeso, quali la sussidiarietà e la divisione delle competenze, la chiarezza giuridica e la coerenza con altri atti giuridici, l'incidenza di bilancio e i costi, nonché l'attuazione. Queste discussioni hanno consentito alla presidenza di fare il punto sulle posizioni in sede di Consiglio, e alimenteranno i futuri lavori sul fascicolo.

Una relazione dettagliata delle discussioni sui possibili modi di procedere è riportata nel documento 6722/18.

III. CONCLUSIONE

Nonostante l'ampio sostegno a favore degli obiettivi della direttiva proposta, sono necessari lavori tecnici e ulteriori discussioni politiche prima di poter raggiungere la richiesta unanimità in sede di Consiglio.
